

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2350

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTEJA, BONATO, ANGHINONI, CALDEROLI, PERABONI, BAMPO, FRONTINI, ASQUINI, MAGNABOSCO, METRI, CASTELLANETA, ANTONIO MAGRI, MARCO SARTORI, AIMONE PRINA, OSTINELLI, MAGISTRONI, ALDA GRASSI, FLEGO, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, MARONI, PIVETTI, POLLI, BERTOTTI, LEONI ORSENIGO, PADOVAN, ORESTE ROSSI, ARRIGHINI, CONCA, TERZI, GIANMARCO MANCINI

Norme a sostegno dell'artigianato e a difesa
dell'occupazione

Presentata il 5 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'economia italiana in generale, ed in particolare il settore artigiano, sta vivendo da tempo un difficile momento. Molteplici sono i fattori che, secondo processi di causa-effetto, hanno provocato una forte recessione nel comparto. Alcuni di questi sono di tipo congiunturale, altri di natura strutturale. Su entrambi un grosso ruolo hanno però giocato le scelte di politica economica ed industriale operate dal Governo. Per quanto riguarda quest'ultima, un esempio significativo è dato dagli effetti prodotti dagli accordi di programma proposti dal Governo e sottoscritti dalle

maggiori società multinazionali, italiane e straniere. Le conseguenze sono state, in primo luogo, la chiusura di importanti complessi produttivi nelle aree più industrializzate del Nord, spesso effettuata con l'intento di trasferire al Sud le lavorazioni, al solo scopo di usufruire di cospicui contributi statali (si veda il caso Lancia) e non invece di investire produttivamente e proficuamente le risorse ottenute a fondo perduto. In secondo luogo, e di conseguenza, l'aggravarsi della crisi produttiva ed occupazionale.

Il caso FIAT, in Piemonte, ha comportato una drastica riduzione dell'indotto

che, unita alla recessione, ha provocato nel 1992 la perdita di settemila posti di lavoro nel settore artigiano; ancora più significativo è che l'80,6 per cento delle aziende non prevede investimenti per il prossimo anno.

Questi dati, risultanti dalla quarta indagine trimestrale svolta dalla Confartigianato Piemonte su di un campione significativo delle imprese associate, evidenziano la critica situazione del comparto artigiano in Piemonte, che, con 129.000 imprese e circa 3 milioni di addetti, ha finora costituito un elemento essenziale del tessuto socio-produttivo del Paese, assorbendo in misura notevole la manodopera espulsa dalla grande industria. Nella stessa situazione versano le zone più industrializzate come la Lombardia, la Liguria, l'Emilia e parte del Veneto.

Il benessere di intere regioni, che hanno finora sostenuto il sistema Italia, è ora messo in forse: perciò occorrono misure concrete per il sostegno e il rilancio del settore artigiano.

La presente proposta intende quindi favorire le microimprese, con particolare attenzione agli aspetti dell'occupazione giovanile, degli oneri fiscali e previdenziali, ed alla funzione di controllo delle regioni nei confronti del comparto artigianale.

La presente proposta intende quindi favorire le microimprese, con particolare attenzione agli aspetti dell'occupazione giovanile, degli oneri fiscali e previdenziali, ed alla funzione di controllo delle regioni nei confronti del comparto artigianale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Occupazione giovanile).

1. Al fine di consentire la ripresa delle attività artigiane del Paese, sono previste le seguenti misure di sostegno sia dal punto di vista produttivo che occupazionale:

a) le imprese artigiane possono assumere lavoratori al di sotto dei 29 anni, fino ad un massimo di quattro per ogni impresa, per i quali la retribuzione ammonterà al 50 per cento del minimo contrattuale per il primo anno e al 75 per cento per il secondo anno, mentre, a partire dal terzo anno, sarà corrisposta la retribuzione piena;

b) i contributi previdenziali e gli oneri fiscali per i lavoratori di cui alla lettera a) saranno del 50 per cento per il primo anno, del 75 per cento per il secondo anno e del 100 per cento a partire dall'inizio del terzo anno lavorativo;

c) l'impresa è tenuta a mantenere in servizio i lavoratori di cui alla lettera a), salvo licenziamento per giusta causa, per almeno diciotto mesi a decorrere dalla scadenza del secondo anno di cui alla lettera a); in caso contrario, l'impresa è tenuta a corrispondere al dipendente la retribuzione e i relativi contributi agli enti competenti nella misura integrale per i due anni di cui alla lettera a); le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese artigiane che abbiano conseguito perdite superiori al 10 per cento del fatturato.

ART. 2.

(Agevolazioni fiscali).

1. Le imprese artigiane il cui fatturato annuo sia costituito per almeno il 40 per

cento da esportazioni fruiscono di una riduzione dell'imponibile del 20 per cento, ai fini delle imposte dirette.

2. Le imprese artigiane che, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 1, occupano almeno tre dipendenti possono usufruire, per la durata di un triennio, delle stesse agevolazioni previste per le imprese artigiane situate nelle aree depresse e colpite da declino industriale, cui si applicano l'obiettivo 1 e l'obiettivo 2, ai sensi del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, sia in materia creditizia sia in materia di costo complessivo delle unità lavorative.

3. Le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane da almeno tre anni possono fruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2 previa presentazione di adeguata documentazione all'assessorato all'industria della regione competente, che provvede a trasmetterla al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalità e nei termini stabiliti da un apposito regolamento da emanarsi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Controllo).

1. Il controllo sull'attuazione delle misure previste dalla presente legge è esercitato dalle regioni.

2. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2, disposizioni che assicurino il controllo della regolarità delle assunzioni e del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede ricorrendo al fondo nazionale per l'artigianato.

nato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, come in ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1991, n. 181.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.